

LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI LOCALI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ

19 ottobre 2022
Le novità in materia di riscossione e contenzioso

Prof. Avv. Tommaso Ventre

PROGRAMMA

Il nuovo albo dei concessionari e delle società di supporto alla riscossione locale

- Le nuove previsioni
- Problematiche inerenti la gestione degli affidamenti
- L'entrata in vigore e le disposizioni transitorie

La prescrizione e la decadenza dell'attività accertativa a seguito dei provvedimenti emergenziali

- La giurisprudenza sulle disposizioni emergenziali
- I termini per il 2022

La nuova giustizia tributaria e le implicazioni per la gestione degli uffici tributi

- Le previsioni in ordine al dovere dell'ente di provare la propria pretesa in giudizio
- La responsabilità erariale del funzionario nella mediazione

Il nuovo albo dei
concessionari e delle
società di supporto alla
riscossione locale

- Le nuove
previsioni

LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI

ARGOMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO L.160/2019 art. 1
Le previsioni, i controlli e le linee guida	Comma 806
La sezione separata dell'Albo per le società di supporto	Comma 805
Le nuove misure di Capitale	Comma 807, Comma 808
Il versamento delle entrate degli enti locali e la riforma delle modalità di remunerazione dei soggetti affidatari	Comma 786, Comma 787, Comma 788, Comma 790
Il funzionario responsabile della riscossione	Comma 793

LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI



L'Espresso⁺

f t i

MEJ INCHIESTE OMIONI BLOG

Cerca

Salvo: WORE PLUS ARTICOLI > SCANDALI FISCALI, SOCIETÀ DI RISCOSSIONE...

SCANDALI FISCALI

Società di riscossione, ecco chi ha rubato le tasse pagate dai cittadini

Un fiume di denaro pubblico, almeno 150 milioni, sottratto da società privata di riscossione. Ottocento comuni che perdono entrate per centinaia di milioni. Tra spese pazzesche, finti bond, ranch in Botswana, consulenze d'oro. E soldi a politici

DI PAOLO BIONDANI E OLIVIA RIVA

18 marzo 2018



LA SEZIONE SEPARATA DELL'ALBO PER LE SOCIETÀ DI SUPPORTO

Il comma
805

- demanda a un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni, d'intesa con la conferenza Stato-città e autonomie locali,

In passato il comma 11, dell'articolo 1 del DL 148/2017, abrogato dopo pochi giorni dall'entrata in vigore della finanziaria del 2018

«la definizione dei **criteri di iscrizione obbligatoria** in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono **esclusivamente** le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate».

PROBLEMATICHE APERTE: IL PERIMETRO

non ha individuato i criteri direttivi in ordine al perimetro entro cui circoscrivere le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, lasciando una ampia, e forse ingiustificata, discrezionalità nell'attuazione della norma che divine ancora più significativa laddove sarà necessario individuare il discrimen tra attività rientranti nell'ambito dell'affidamento “a supporto” o “in concessione”.

PROBLEMATICHE APERTE: LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI

si parla di “svolgere funzioni” oltre che di “svolgere attività”. Lo svolgimento di una funzione, nell’ambito delle previsioni di cui si discute va a d inserirsi in un ambito nuovo rispetto al pregresso quadro normativo che considerava solo le attività svolte in favore della sola amministrazione committente senza alcuna rilevanza esterna delle stesse. In generale, invece, lo svolgimento di funzioni ingloba la rilevanza esterna dell’attività sicché diventa ancora più pregnante quello che dovrà essere l’intervento del decreto nel definire puntualmente quali attività potranno essere svolte con rilevanza esterna

PROBLEMATICHE APERTE: L'ESCLUSIVITÀ

il testo della norma pone un problema ermeneutico laddove utilizza l'avverbio «esclusivamente» che interpretato in maniera letterale impedirebbe ai soggetti che svolgono funzioni e attività di supporto di svolgere ulteriori attività a fronte invece di una non simile previsione per i «concessionari».

«la definizione dei **criteri di iscrizione obbligatoria** in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti **che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto** propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate».

**Risoluzione n. 9/DF
del 26 ottobre 2021**

RISOLUZIONE N. 9/DF DEL 26 OTTOBRE 2021

alcune società hanno chiesto se l'avverbio “*esclusivamente*” sia da interpretarsi quale prescrizione riguardante l'oggetto sociale, nel senso che le società debbano avere quale oggetto sociale esclusivo le attività propedeutiche all'accertamento per poter essere iscritte all'albo separato.

Sul punto si precisa che tale locuzione va correttamente intesa con riferimento al tipo di attività che una società intenda esercitare. Più precisamente, qualora si intenda svolgere “*esclusivamente*” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata, qualora invece la società interessata voglia esercitare altresì le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “*esclusivamente*” attività propedeutiche, dovrà iscriversi alla sezione principale.

IL COMMA 807 DETTA LE MISURE DI CAPITALE

807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale **interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria**:

- a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
- d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

LE NUOVE MISURE DI CAPITALE

Il fatto che i soggetti affidatari non potranno più maneggiare il denaro degli enti ha indotto il legislatore a rimodulare i requisiti di capitale richiesti per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'accertamento e della riscossione delle entrate locali.

	ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE	FUNZIONI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE
Popolazione fino a 100.000 abitanti	2.500.000 euro	150.000 euro
Popolazione da 100.001 ¹ a a 200.000 abitanti	2.500.000 euro	500.000 euro
Popolazione superiore a 200.001 ¹ abitanti	5.000.000 euro	1.000.000 euro

IL VERSAMENTO TRAMITE POLIZZA O FIDEIUSSIONE

2464 del codice civile “il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro”.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale

[AVISO Composizione del capitale sociale delle società – polizze fideiussorie - applicazione - pdf](#)

Elenco degli iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni alla data del 10 gennaio 2020



non saranno più accettate quelle offerte dai “confidi minori” iscritti nell’elenco ex art. 155 TUB.

L’attività di rilascio di garanzie fideiussorie configura una modalità di prestazione dell’attività di concessione di finanziamento nei confronti del pubblico: tale attività è riservata: alle banche (art. 10, c. 2 del TUB), agli intermediari autorizzati ed iscritti nell’albo (art. 106 del TUB) alle compagnie assicurative del ramo cauzioni, vigilate dall’IVASS.

L'ADEGUAMENTO DEL CAPITALE

Il comma 808 dell'articolo 1 della L.160/2019 dispone che «i soggetti **iscritti** alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli **iscritti** all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il ~~31 dicembre 2020~~ ~~30 giugno 2021~~ **31 dicembre 2024**»

Secondo il ministero la norma si applica solo ai concessionari già iscritti

IL NUOVO ALBO DELLA RISCOSSIONE

DECRETO 13 aprile 2022, n. 101

Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate (22G00110) [\(GU Serie Generale n.174 del 27-07-2022\)](#)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2022

IL NUOVO ALBO DELLA RISCOSSIONE

Capo I

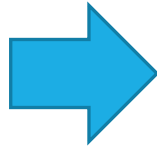
Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali



Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»

Capo II

Commissione per la gestione dell'Albo



decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Capo III

Disposizioni finali

CAPO I

Art. 1 Istituzione dell'albo

Art. 2 Soggetti iscrivibili

Art. 3 Criteri di iscrizione

Art. 4 Domanda per l'iscrizione nell'albo

Art. 5 Obblighi dei richiedenti l'iscrizione

Art. 6 Requisiti finanziari

Art. 7 Requisiti tecnici

Art. 8 Requisiti di onorabilità e professionalità

Art. 9 Cause di incompatibilità

Art. 10 Iscrizione nell'albo

Art. 11 Attestazione dell'iscrizione nell'albo

Art. 12 Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale

Art. 13 Poteri istruttori e vigilanza

Art. 14 Cancellazione dall'albo

Art. 15 Sospensione dell'iscrizione nell'albo

Art. 16 Decadenza

Art. 17 Effetti della decadenza

Art. 18 Provvedimento di cancellazione, sospensione e decadenza

Art. 1 Istituzione dell'albo

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, e' istituito l'albo dei soggetti che effettuano le attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati «enti locali».

2. In apposita sezione dell'albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate di cui all'articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate possono essere svolte anche dalle societa' di cui al comma 1.

Art. 2 Soggetti iscrivibili

1. Nell'albo sono iscritti:

a) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonché le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate:

1) i cui soci non esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo;

2) i cui soci non effettuano l'attività di commercializzazione della pubblicità;

3) che non siano controllate da società che svolgono l'attività di cui al n. 2); b) le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 2 Soggetti iscrivibili

3. Nella sezione separata dell'albo sono iscritte le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

4. Nell'albo possono richiedere di essere iscritti:

a) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3;

b) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997;

c) l'agente della riscossione, «Agenzia delle entrate-Riscossione» di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o dicembre 2006, n. 225, di seguito denominato «ADER» che esercita l'attività di riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 193 del 2016. In caso di richiesta ADER è iscritta di diritto nell'albo e ad essa non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera a), n. 1 del presente articolo nonché degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, commi 2 e 3, 15, 16 e 17.

5.

Art. 2 Soggetti iscrivibili

Non e' iscrivibile, in ogni caso, la societa' precedentemente cancellata dall'albo, salvo il caso in cui la cancellazione e' stata richiesta dalla societa' stessa.

6. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4, lettera a), sono tenuti ad informare tempestivamente la Commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e al capo II, di seguito denominata «Commissione», di qualsiasi accordo concernente la costituzione di gruppi di imprese, fatta eccezione per le associazioni temporanee di imprese costituite per la partecipazione alle gare, relative all'affidamento dell'attivita' di gestione delle entrate degli enti locali.

7. L'iscrizione nell'albo e' subordinata alle condizioni che lo statuto delle società di cui ai commi 1 e 3 preveda l'inefficacia, nei confronti della societa', del trasferimento di quote o azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dalla Commissione e indichi l'esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicita'.

Art. 6 Requisiti finanziari

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria di cui all'articolo 1, comma 807 della citata legge n. 160 del 2019.

2. L'esistenza del requisito finanziario del capitale interamente versato **non può essere comprovata con l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento** di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 7 Requisiti tecnici

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, le società interessate sono tenute a dimostrare i seguenti requisiti tecnici:

- a) il possesso di **idoneo apparato organizzativo** funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonché la presenza delle necessarie figure professionali;
- b) la disponibilità di **idonei sistemi informativi** le cui caratteristiche tecniche consentano la necessaria interoperabilità tra il sistema operativo della società e quelli degli enti locali in gestione, con obbligo di fornitura a questi ultimi delle necessarie abilitazioni al fine di garantire l'interscambio continuo di informazioni e l'accesso alla banca dati relativa alla gestione delle attività affidate con possibilità di estrarne copie.

Art. 8 Requisiti di onorabilit  e professionalit 

1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di societ  iscritte nell'albo:

a) coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorit  giudiziaria, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

Art. 8 Requisiti di onorabilit  e professionalit 

c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a:

- 1) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivit  bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - 2) pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) reclusione non inferiore ad un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) pena detentiva per un reato di associazione per delinquere di tipo mafioso;
 - 5) reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
- d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 8 Requisiti di onorabilit  e professionalit 

2. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle societ  iscritte nell'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) assenza delle cause di incompatibilit  di cui all'articolo 9; b) possesso almeno di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale in un ente o in una societ  che svolga un'attivit  in campo tributario, finanziario e contabile.

Art. 9 Cause di incompatibilità

1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i presidenti, i sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali affidanti, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- c) i ministri di culto;
- d) il coniuge ed i parenti entro il primo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
- e) i pubblici dipendenti, salvo che ricorra l'autorizzazione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta ferma l'applicazione delle altre norme in materia di incompatibilità previste, in via generale, dalla legislazione vigente.

Art. 10 Iscrizione nell'albo

1. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento da parte della Commissione nei confronti degli organi societari e dei soci delle societa' dei prescritti requisiti di onorabilita' e professionalita' e dell'assenza di cause di incompatibilita' di cui agli articoli 8 e 9, nonche', nei confronti delle societa', dell'idoneita' finanziaria, tecnica e organizzativa alla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali di cui agli articoli 6 e 7. L'iscrizione e' altresì subordinata alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

Art. 11 Attestazione dell'iscrizione nell'albo

1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attività di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, l'iscrizione nell'albo è attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione. L'eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche la cancellazione dall'albo e la decadenza dalle gestioni, ai sensi degli articoli 14 e 16.

Art. 15 Sospensione dell'iscrizione nell'albo

1. La Commissione procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo, anche su istanza dell'ente locale affidante, per i seguenti motivi:

- a) per violazione degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro, tributaria e previdenziale, nonché dei contratti collettivi di lavoro degli addetti;
- b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta;
- c) per aver compiuto irregolarità nella conduzione del servizio che non rivestono carattere di gravità tale da comportare la cancellazione di cui all'articolo 14;
- d) per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera c), salvo che gli stessi vengano sostituiti da altri soggetti;

Art. 15 Sospensione dell'iscrizione nell'albo

e) per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 accertata con provvedimento sanzionatorio emanato dal Garante per la protezione dei dati personali;

f) per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

g) per il mancato rispetto nei confronti dei cittadini e delle imprese delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 82 del 2005 segnalato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

2. La Commissione assegna un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, ulteriormente prorogabile fino a un massimo di altri centoventi giorni, per la regolarizzazione degli adempimenti prescritti, decorso inutilmente il quale procede alla cancellazione a norma dell'articolo 14, comma 2. 3. La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.

Art. 16 Decadenza

1. La Commissione dispone la decadenza dalla gestione, anche su istanza dell'ente locale affidante, nei seguenti casi: a) per la cancellazione dall'albo;

b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata senza giustificato motivo;

c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;

d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

e) per aver omesso la presentazione del conto annuale della gestione, ovvero la relazione sulla gestione dell'attività svolta.

Art. 17 Effetti della decadenza

1. La società decaduta cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio, e' privata di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle entrate dell'ente affidante ed e' tenuta all'immediata consegna di tutta la documentazione inerente il servizio affidato. La mancata consegna comporta l'escussione da parte dell'ente affidante della cauzione prestata a garanzia della gestione.

2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il rappresentante legale dell'ente locale diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attivita' inerente il servizio e procede, per il tramite dei competenti uffici, all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.

CAPO II

Art. 19 Composizione della Commissione

Art. 20 Competenze della Commissione

Art. 21 Funzionamento della Commissione

Art. 22 Durata in carica dei componenti

Art. 19 Composizione della Commissione

1. La Commissione per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza dalla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, prevista dal citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e' nominata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composta:

- a) dal direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di presidente;
- b) da due dirigenti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno appartenente alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

Art. 19 Composizione della Commissione

- c) da due rappresentanti dei comuni e da un rappresentante delle città metropolitane designati dall'Associazione nazionale comuni italiani;
- d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione province italiane;
- e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, di cui uno in rappresentanza dei soggetti cui al comma 1, dell'articolo 1 e uno in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1;
- f) da 5 membri supplenti, in sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei comuni e delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province, uno dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 1, comma 1 e uno dei soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 19 Composizione della Commissione

2. Sono incompatibili con la qualifica di componente della Commissione coloro: a) i quali ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente una funzione o un incarico in una società iscritta nell'albo; b) per i quali sussiste una responsabilità penale, accertata con sentenza non sospesa, a titolo di dolo o di colpa grave. 3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti della Commissione dichiarano ai sensi del citato articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 2. 4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario in servizio presso la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze con profilo professionale non inferiore ad area III, che può essere sostituito da un impiegato con pari qualifica.

Art. 20 Competenze della Commissione

1. La Commissione provvede all'esame delle istanze di iscrizione e della relativa documentazione, al fine di valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e professionalità necessari per l'iscrizione e di verificare la sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 e l'assenza delle cause di incompatibilità. La Commissione dispone altresì in ordine ai necessari adempimenti istruttori, da effettuare per il tramite della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La Commissione provvede all'esame delle richieste di cancellazione e sospensione dall'albo, alla revoca o decadenza dalla gestione, nonché alla revisione della sussistenza dei requisiti necessari per il permanere dell'iscrizione, a norma del citato articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il nuovo albo dei
concessionari e delle
società di supporto alla
riscossione locale

- **L'entrata in vigore
e le disposizioni
transitorie**

CAPO III

Art. 23 Abrogazioni e disposizioni
transitorie

Art. 24 Entrata in vigore

Art. 23 Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il «Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 2000, n. 89, concernente il «Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono abrogati.

Art. 23 Abrogazioni e disposizioni transitorie

2. Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo.

3. I membri della Commissione nominati a norma del menzionato decreto n. 89 del 2000 rimangono in carica fino alla nomina della Commissione di cui al precedente articolo 19, effettuata con decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il nuovo albo dei
concessionari e delle
società di supporto alla
riscossione locale

- Problematiche
inerenti la gestione
degli affidamenti

PARERE DI PRECONTENZIOSO NUMERO 149 DEL 30 MARZO 2022

L'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi dell'art. 1 commi 805 - 808 della L. 160/2019, conformemente alle indicazioni operative fornite dal competente Ministero, ancorché attraverso una modalità provvisoria, deve ritenersi un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario ed obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate

RISOLUZIONE N. 4/DF DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 13.4.2021

Ai sensi della Risoluzione n. 4/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.4.2021, recante "Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Quesito", è stato espressamente previsto che "l'iscrizione nell'albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l'iscrizione di dette società in un'apposita sezione dell'albo", prevedendo contestualmente, nelle more dell'emanazione del regolamento ministeriale una procedura di iscrizione provvisoria all'albo de quo.

RISOLUZIONE N. 9/DF DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26.10.2021, recante "Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Chiarimenti", viene altresì chiarito e precisato che "... quella consentita dalla risoluzione 4/2021 è un'iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all'emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l'espletamento delle gare".

LE PROBLEMATICHE OPERATIVE

- Secondo il mef non sono più operative le c.d. iscrizioni provvisorie
- Ad oggi ancora non ci sono società che abbiano ottenuto l'iscrizione nella sezione separata
- L'abrogazione del previgente quadro regolamentare impone serie riflessioni in ordine alle procedure di gara da avviare

LA MAXI GARA DEL COMUNE DI NAPOLI

<https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45918>

Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice c) Iscrizione in apposita sezione separata dell'Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 2, del nuovo Regolamento. Visto che il nuovo Regolamento è entrato in vigore in data 11.08.2022, e considerati tempi previsti per l'entrata a regime delle nuove disposizioni, il requisito di cui al punto b) si intende assolto con l'iscrizione nell'albo eseguita ai sensi del DM n. 289 del 2000 "precedente Regolamento") e la presentazione della domanda di cui all'art. 1, comma 1, del nuovo Regolamento. Tale previsione è coerente con le disposizioni transitorie contenute nell'art. 23 comma 2 del nuovo Regolamento, laddove è specificato che "[...] Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a Area Entrate Disciplinare di Gara seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo. [...]". Per le medesime considerazioni, il possesso del requisito di cui al punto c) si intende assolto con la presentazione della domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del nuovo Regolamento.

La prescrizione e la
decadenza dell'attività
accertativa a seguito dei
provvedimenti emergenziali

- La giurisprudenza
sulle disposizioni
emergenziali

SENTENZA N. 394 DEL 3 FEBBRAIO 2022 (UD 17 GENNAIO 2022) DELLA COMMISS. TRIB. PROV., CASERTA, SEZ. XII – PRES. MICHAEL SCIASCIA – REL. GERARDO D'ALTERIO

La disciplina emergenziale ha quindi spostato il termine di decadenza relativo all'IMU per il periodo d'imposta 2015 dal 31 dicembre 2020 al 26 arzo 2021. A tal riguardo, occorre evidenziare che tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato.

Per quanto sopra detto ne discende che l'atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione quinquennale in quanto l'avviso di accertamento è stato recapitato al ricorrente oltre il quinto anno, ovvero in data 08/04/2021.

LA C.T.P. DI MILANO CON LA SENTENZA DEPOSITATA IN DATA 5 FEBBRAIO 2022 N. 345-12-22

La C.T.P. di Milano con la sentenza depositata in data 5 febbraio 2022 n. 345-12-22 ha ritenuto pienamente operante l'art. 67 comma 1 del DL 18/2020 dunque, per la notifica dell'annualità 2015, ha ritenuto vi fosse tempo sino al 26 marzo 2021 e non al 31 dicembre 2020

SENTENZA N. 6771 DEL 11 OTTOBRE 2022 (DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA SEZIONE 13– PRES. E REL.CIAMPELLI VALERIA

Appare in primo luogo infondata l'eccezione di nullità della pronuncia per carenza di motivazione ovvero per apparenza della stessa ...

Incontestata è la data di notifica dell'accertamento avente ad oggetto un tributo locale del 2015 da individuarsi in quella del 8,4,2021

Va tuttavia osservato che l'atto risulta spedito in data 22,3,2021 come comprovato dalla relativa raccomandata

Nel merito della questione sub iudice deve rilevarsi che l'art 67 del dl 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo accertamento riscossione e contenzioso da parte degli uffici preposti nel periodo 8,3,2020 – 30,5,2020 per un totale di 85 giorni con conseguente prolungamento dei termini di accertamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, in sostanza fino al 26.3.2021.

La spedizione dell'atto in data 22.3.2021 consente di ritenere rispettato il termine decadenziale pur se l'avviso è stato ricevuto dal contribuente dopo la scadenza del termine del 26.3.2021

La prescrizione e la
decadenza dell'attività
accertativa a seguito dei
provvedimenti emergenziali

- I termini per il
2022

I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA POST COVID

DL. n.
18/2020
(Cura Italia)

Artt. 67 e
68

Sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento delle cartelle ed ingiunzioni fiscali, disposta dagli articoli 67 e 68 del Decreto Cura Italia (n. 18/2020) a causa dell'emergenza epidemiologica

LA NORMA ORDINARIA

1, comma 161, legge 296/2006



Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DIFFERENZA

**ENTRAMBI GLI ISTITUTI TROVANO FONDAMENTO
NELL'INERZIA DEL SOGGETTO**

**PRESCRIZIONE: ESTINGUE UN DIRITTO GIA' IN CAPO AL
SOGGETTO TITOLARE**

**DECADENZA: IMPEDISCE AL SOGGETTO L'ACQUISIZIONE DI
UN DIRITTO (estingue la possibilità di esercitare un
diritto/potere)**

PRESCRIZIONE

Fondamento: inerzia prolungata nell'esercizio di un diritto

Natura: istituto di ordine pubblico (interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici), NON rilevabile di ufficio dal giudice

Oggetto: tutti i diritti tranne quelli indisponibili (diritti della persona, alla libertà personale) e il diritto di proprietà

Sospensione o interruzione: istituti possibili

Durata: Prescrizione ordinaria dieci anni (art. 2946 c.c.). Solo nei casi espressamente previsti dalla legge (artt. 2947 e ss c.c.) vi sono termini di prescrizione più brevi (5, 3 anni, ecc.) specifici.

I Tributi erariali si prescrivono in 10 anni, i Tributi locali si prescrivono in 5 anni (prestazioni periodiche Cass. 4283/2010).

N.B. se un accertamento è stato definito con sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione sarà di 10 anni (art. 2953 c.c.)

DECADENZA

Fondamento: necessità che uno specifico **diritto/potere** collegato ad una specifica attività sia **esercitato entro un determinato termine**

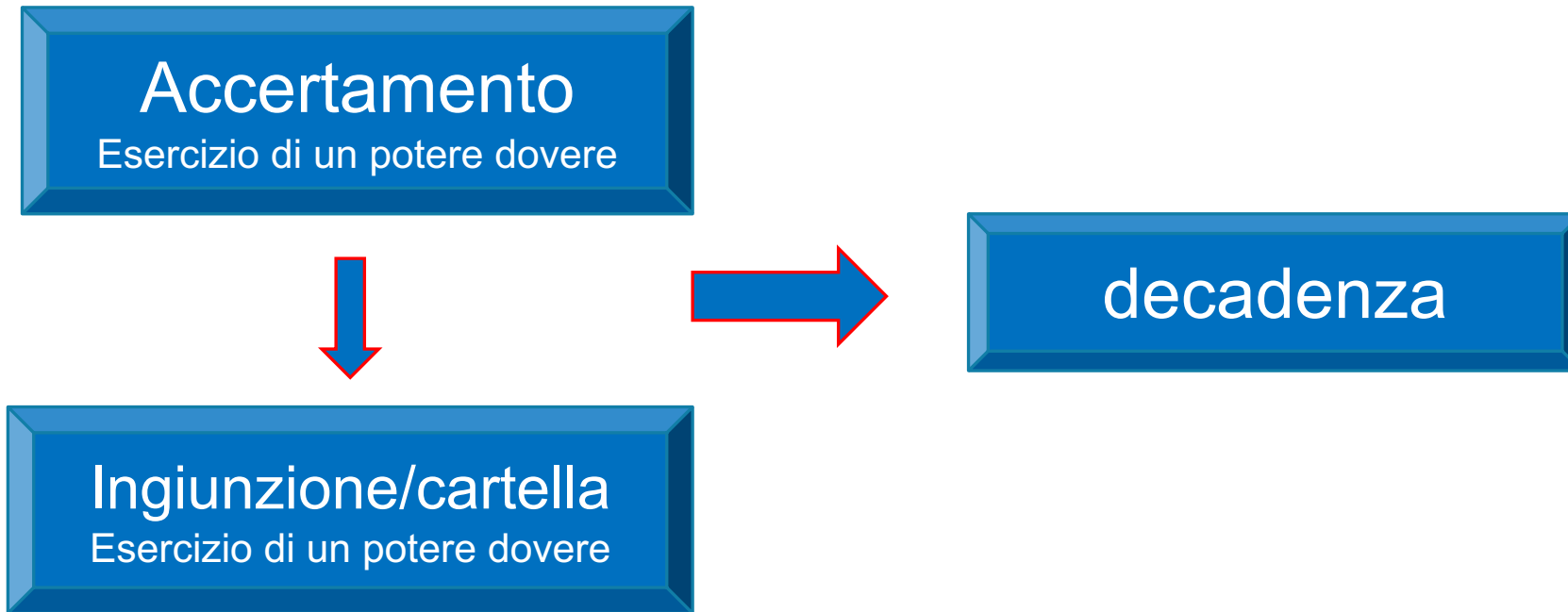
Natura: istituto di carattere **eccezionale** pertanto necessita di una **specificata previsione normativa** (mentre per la prescrizione vale la regola generale del cod. civ.)

Sospensione o interruzione: NON possibili, una volta esercitato il potere non può più intervenire la decadenza e il diritto rimane soggetto alle sole regole della prescrizione

Durata: fissata dalla legge (in genere tempi minori della prescrizione)

Rilevabile d'ufficio in materia Tributaria trattandosi di materia **sottratta alla disponibilità delle parti art. 2969 c.c.**

PRESCRIZIONE E DECADENZA DIFFERENZA



PRESCRIZIONE E DECADENZA DIFFERENZA

Solo dopo la definitività dell'accertamento e dell'ingiunzione sorge il diritto per la PA di riscuotere soggetto alla prescrizione

prescrizione

art. 2935 c.c.

«La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»

F

DECADENZA

PRINCIPIO DELLO SDOPPIAMENTO - SCISSIONE

Ordinanza Cass. N°385 del 10/01/2017

"In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione Finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti *** della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria". (Cfr. ord. Cass. N° 18463/15 – 22320/14 – sent. N° 15298/08)

"Il termine quinquennale, non ancora decorso al momento della spedizione dell'avviso di accertamento (o dell'ingiunzione), è da qualificare, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, solo come termine di decadenza".

PRINCIPIO DELLA SCISSIONE

Se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano;

Se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perché vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell'atto al soggetto che procede alla notifica, per il notificato al momento della ricezione legale dell'atto.

A

DECADENZA - PRESCRIZIONE

LE RAGIONI DEL LIMITE ALL'APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLO SDOPPIAMENTO

La decadenza e la prescrizione comportano entrambe l'estinzione del diritto per inerzia, operando la prima quale onere imposto dalla legge per acquisire il potere di esercitare il diritto, e la seconda quale sanzione per il mancato esercizio del diritto protratto nel tempo.

Il legislatore ha ritenuto di dover tutelare in modo paritario gli interessati (creditore e debitore) in caso di decadenza, disponendo una diversa decorrenza dei termini per l'esercizio del potere.

In presenza della prescrizione che ha funzione sanzionatoria, ha ritenuto invece di privilegiare l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ovvero a sapere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente.
Cfr CTP Campobasso n°310/14

F

DECADENZA - PRESCRIZIONE

Cassazione sezioni unite n° 24822 del 9 dicembre 2015

-La soluzione a favore del notificante (ossia retrodatare il momento interruttivo della prescrizione al momento di consegna dell'atto all'agente della notificazione) vale nel solo caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali.

In ogni altro caso - e indipendentemente dalle scelte del soggetto che intende interrompere la prescrizione (l'ordinamento non può consentire che il pregiudizio per la parte destinataria, incolpevole, derivi dalle scelte arbitrarie e ad libitum della controparte) - opera la soluzione opposta (cioè la prescrizione è interrotta esclusivamente dalla consegna dell'atto al destinatario – art. 1334 codice civile).

In conclusione, quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica. Corte di Cassazione sentenza n. 12551/2019, 10 maggio 2019.

DECADENZA - PRESCRIZIONE

PRINCIPIO DELLO SDOPPIAMENTO

Si registrano comportamenti confusi e oscillanti soprattutto nella giurisprudenza di merito, che confonde il termine di prescrizione con quello di decadenza, pertanto se un avviso di accertamento giunge al destinatario dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'atto ritiene il diritto prescritto, senza tener conto che invece il potere di accertamento (così come quello di emettere l'ingiunzione) è per legge soggetto ad un termine decadenziale (L. 296/2006, art. 1, comm161) ^F

I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA POST COVID

DL. n.
18/2020
(Cura Italia)

Artt. 67 e
68

Sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento delle cartelle ed ingiunzioni fiscali, disposta dagli articoli 67 e 68 del Decreto Cura Italia (n. 18/2020) a causa dell'emergenza epidemiologica

DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE
HA PRECISATO
**RISOLUZIONE
N.6/DF/2020**

non si tratta di una sospensione dell'attività degli enti bensì il fermo riguarda i termini di prescrizione e decadenza. Dunque, la sospensione dei termini delle attività dall'8 marzo al 31 maggio 2020 determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione – ossia 85 giorni - anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020

Ne consegue che ai termini di notifica previsti dall'articolo 1, comma 161, legge 296/2006 (accertamento delle omesse dichiarazioni od omessi versamenti) devono essere aggiunti 85 giorni.

L'IFEL
NOTA DEL 2
NOVEMBRE 2021
IN CASO DI
**OMESSO/
PARZIALE
VERSAMENTO**

Anno d'imposta	Termine notifica
2015	26/03/2021
2016	26/03/2022
2017	26/03/2023
2018	26/03/2024
2019	26/03/2025

**L'IFEL
NOTA DEL 2
NOVEMBRE 2021
IN CASO DI
INFEDELE/
OMESSA
DENUNCIA**

Anno d'imposta	Termine notifica
2014	26/03/2021
2015	26/03/2022
2016	26/03/2023
2017	26/03/2024
2018	26/03/2025

L'IFEL NOTA DEL 2 NOVEMBRE 2021 ACCERTAMENTI ESECUTIVI

la sospensione ha toccato solo quelli dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati.

In questo caso, precisa l'Ifel, la sospensione dei termini di versamento è durata dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni.

**LA NORMA CHE
HA DISPOSTO LA
SOSPENSIONE HA
TOCCATO ANCHE
L'INTERO ART. 12
DEL DLGS N.
159/2015**

comma 2, stabilisce:

i termini per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

le ingiunzioni di pagamento devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

TERMINI DI NOTIFICA PER INGIUNZIONI

le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, ex Dlgs 159/2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione intervenuta il 31 agosto 2021;

le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni

TERMINI DI NOTIFICA PER INGIUNZIONI

Atti di accertamento divenuti definitivi nel	termine notifica ingiunzione
2017	31/12/2023
2018	31/12/2023
2019	25/06/2024

per gli accertamenti esecutivi comunali non affidati all'agente della riscossione e per le ingiunzioni di pagamento non trova applicazione quanto previsto dall'art. 68, comma 4-bis, del dl n. 18/20202, in quanto le norme applicabili ai Comuni sono solo quelle contenute nel comma 1 dell'art. 68.

INDICAZIONI OPERATIVE

- Chi ha tempo non aspetti
tempo....

- La nuova giustizia tributaria e le implicazioni per la gestione degli uffici tributi

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

La legge 31 agosto 2022 n° 130 è entrata **in vigore il 16 settembre 2022** (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ma l'art. 8 («*Disposizioni transitorie e finali*») ha differito l'applicabilità di numerose disposizioni.

Entrano subito in vigore le disposizioni relative a:

- nuova denominazione delle commissioni tributarie;
- disciplina della sospensione cautelare dell'atto;
- condanna alle spese per la parte che rifiuta il reclamo o la proposta di mediazione, in caso di soccombenza in accoglimento delle ragioni espresse nel reclamo- mediazione.

LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

- Dal 16 settembre 2022, le Commissioni tributarie provinciali e regionali hanno assunto la nuova denominazione di «Corti di giustizia tributaria di primo grado» e «Corti di giustizia tributaria di secondo grado».
- I magistrati tributari saranno reclutati tramite concorso per esami. È previsto, a regime, un organico di 576 magistrati.
- Sarà progressivamente abbassata da settantacinque a settanta anni l'età limite, al compimento della quale, si cessa dall'incarico
- Dal 1° gennaio 2023, sono istituiti, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'Ufficio ispettivo e l'Ufficio del massimario nazionale.

TUTTI I RICORSI NOTIFICATI DAL 16 SETTEMBRE

Ammissibile la prova testimoniale;

formulazione d'ufficio di una proposta conciliativa, nelle cause soggetto a reclamo/mediazione;

la maggiorazione delle spese di giudizio a carico della parte che abbia rifiutato ingiustificatamente una proposta conciliativa se il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE

L'art. 5, legge 130/2022, ha previsto la definizione agevolata, a domanda, delle liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre (il precedente limite temporale del 15 luglio 2022 è stato abrogato in sede di conversione del D.L. 115/2022 – c.d. decreto aiuti-bis), mediante pagamento:

- «di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia», se l'AdE è rimasta soccombente in tutti i gradi di giudizio e il valore della causa non è superiore ad € 100.000 (comma 1);
- «di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia», se l'AdE è rimasta «soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito» e il valore della causa non è superiore ad € 50.000 (comma 2).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE: IL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia è determinato «*ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*» (co. 1 e 2):

3. Ai fini del presente articolo si intende:

*c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, **l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado**, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di **sanzioni non collegate al tributo**, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.*

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE: CONTROVERSIE ESCLUSE

Sono escluse dalla definizione le controversie:

- per le quali sia intervenuta una sentenza definitiva alla data di presentazione della domanda (comma 4);
- relative ad alcune tipologie di entrata di rilevanza eurounitaria (comma 6).

La definizione *«si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [16 gennaio 2023] e con il pagamento degli importi dovuti»* (comma 7) e *«si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio»*, senza restituzione di somme già versate (comma 9).

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice (comma 10).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE: PER FLI ENTI TERRITORIALI

In relazione ai tributi locali, il comma 15 statuisce che:

*«Ciascun ente territoriale **stabilisce**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»*

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE: IL DINIEGO

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione (comma 11).

In caso di mancata definizione, entro due mesi *«dalla scadenza del termine di cui al comma 7»* (120 giorni dall'entrata in vigore della legge) è proposta istanza di trattazione. L'impugnazione del diniego vale come istanza. In difetto, *«il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente»* (comma 12).

La definizione giova in favore del coobbligato (comma 13).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione (comma 14) (vedi provv. n° 356446 del 16/9/2022).

83

LE LITI MINORI: LA TRATTAZIONE MONOCRATICA

L'art. 4, comma 1, lett. b), legge 130/2022, ha aggiunto al d.lgs. 546/1992, un nuovo art. 4-*bis*, applicabile ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico)

1. Le corti di giustizia tributaria di **primo grado** decidono in **composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro**. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

La nuova giustizia
tributaria e le implicazioni
per la gestione degli uffici
tributi

- Le previsioni in ordine al dovere dell'ente di provare la propria pretesa in giudizio

LE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2697 c.c. - Onere della prova

[I]. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

[II]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 115 c.p.c. - Disponibilità delle prove

[I]. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

[II] Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

L'ART. 6, LEGGE 130/2022 IMMEDIATAMENTE
APPLICABILE AI RICORSI PENDENTI,

ha aggiunto il comma 5-bis all'art.7, del d.lgs. 546/1992:

*5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e **annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale,** comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, **le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.** Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.*

L'ONERE DELLA PROVA

La norma incontra le insidie della procedura di formalizzazione dell'atto impositivo nel quale vengono riassunti e documentati i rilievi già presenti nel processo verbale di constatazione e, magari, anche nella procedura di accertamento con adesione e di reclamo-mediazione.

L'ONERE DELLA PROVA

a sentenza deve essere fondata sull'idoneità degli elementi di prova che sono indicati nell'atto impositivo il quale va annullato se la loro fondatezza è assente o se è contraddittoria o se è insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale e coerente con la normativa sostanziale, **l'oggettività della fondatezza della pretesa e dell'irrogazione delle sanzioni.**

L'ONERE DELLA PROVA

Nell'atto impositivo devono essere indicati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa poiché in caso contrario il ricorso va accolto.

Tuttavia, l'onere della prova è posto a carico del contribuente nei casi di presunzione ammessi dalla normativa (ad es., i movimenti bancari, ecc.).

L'ONERE DELLA PROVA

All'inverso, se l'oggetto del contendere è un'istanza di rimborso, il contribuente ha l'onere di fornire le ragioni del proprio credito.

Questa regola si applica soltanto se l'azione è stata attivata al di fuori delle somme che sono state pagate in via provvisoria in pendenza del giudizio relativamente ad atti impositivi non definitivi ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, e dell'art. 68 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546

La nuova giustizia
tributaria e le implicazioni
per la gestione degli uffici
tributi

- La responsabilità
erariale del
funzionario nella
mediazione

L'ISTITUTO

L'istituto del **reclamo/mediazione** è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche agli enti locali e all'agente ed ai concessionari della riscossione.

Nell'ambito dei tributi comunali mostra un'applicazione pratica non particolarmente frequente, se non per il fatto che la mediazione tributaria è obbligatoria quando si propone un ricorso ed è disciplinata dall'art. 17-bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

QUANDO È OBBLIGATORIO

Il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a partire dal 1° gennaio 2016, estende l'istituto tributario del reclamo/mediazione – obbligatorio per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro – anche alle controversie aventi ad oggetto la contestazione degli atti emanati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli Enti locali, dagli Agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché alle controversie catastali cd. individuali, anche se di valore indeterminato.

IL RICORSO-RECLAMO

Se la controversia è di valore non superiore a 50.000 euro in termini di imposte (ovvero di sanzioni se queste costituiscono l'unico addebito) **si apre la procedura pre-contenziosa che è parte integrante del processo tributario** pur se la controversia è contenuta nell'ambito amministrativo, essendo assente ancora il coinvolgimento dell'organo giudicante.

IL RICORSO-RECLAMO

In questa fase il confronto è fatto tra il contribuente e la nuova controparte che rappresenta una sezione dell'ente impositore diversa da quella che ha notificato l'atto impositivo e ha curato la fase dell'accertamento con adesione.

QUANTO DURA IL PROCEDIMENTO ?

La procedura può dilungarsi al massimo per 90 giorni dalla data di notifica, ma se l'esito è ritenuto insoddisfacente il contribuente ha l'onere di costituirsi in giudizio entro il 30° giorno successivo.

ATTI OGGETTO DI RICORSO-RECLAMO

1. avviso di accertamento/liquidazione;
2. provvedimento che irroga le sanzioni;
3. rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
4. diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
5. ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;
6. ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest'ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
7. atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione e in tal caso la procedura di reclamo-mediazione è di competenza dell'Agente di riscossione

LA VERIFICA DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA

L'organo giudicante è chiamato a svolgere un'attività istruttoria sommaria limitandosi a verificare:

- il contenuto del ricorso,
- la procura conferita al difensore,
- la regolarità delle notifiche,
- la tempestività dell'impugnazione e della costituzione in giudizio
- nonché la produzione di documenti e motivi aggiunti e il deposito di documenti e memorie.

LA FASE ISTRUTTORIA

Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Mediatore nominato dall'Amministrazione, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.

LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:

- annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
- accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione);
- provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
- nessuna risposta da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Qualora non si addivenga alla mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.

La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all'ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

IL PROCEDIMENTO IN SINTESI



ACCORDO DI MEDIAZIONE

PERFEZIONAMENTO

pagamento integrale o pagamento
prima rata entro 20gg.



**MANCATO
PAGAMENTO**
rate successive
alla prima

Il Comune notifica
intimazione ad
adempiere
al pagamento
delle somme
residue dovute
e delle relative
sanzioni sul
residuo
importo dovuto
a titolo di tributo

**PAGAMENTO
DI TUTTE
LE RATE**

Pretesa tributaria
definitivamente
rideterminata

**IL RICORSO
PRESENTATO
MALGRADO
ACCORDO
DI MEDIAZIONE
È INAMMISSIBILE**

MANCATO PERFEZIONAMENTO



L'accordo di mediazione
non ha alcun effetto,
l'avviso di accertamento
è efficace e può essere impugnato
nei termini di legge,
tramite costituzione del ricorrente
con il deposito del ricorso presso
la segreteria della Commissione
tributaria provinciale

DINIEGO ACCORDO DI MEDIAZIONE

Il ricorrente, entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di diniego o trascorsi 90 gg. dalla presentazione del reclamo si costituisce in giudizio depositando il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale

Il Comune, entro 60 gg. (termine non perentorio) dalla data di notifica del provvedimento del reclamo si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale

Il ricorrente può anche rinunciare a costituirsi.
L'avviso di accertamento diventa definitivo per mancata impugnazione

LE DISPOSIZIONI GENERALI IN ORDINE ALLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'**art. 29, comma 7, D.L. 31/5/2010 n° 78**, in caso di accertamento con adesione, definizione agevolata delle sanzioni e conciliazione giudiziale e *«Con riguardo alle **valutazioni di diritto e di fatto** operate ai fini della definizione del contesto»*, la responsabilità del funzionario *«di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni»* è *«limitata alle **ipotesi di dolo**»*.

Ai sensi dell'**art 39, comma 10, D.L. 6/7/2011 n° 98**, La medesima limitazione di responsabilità si applica anche *«Ai rappresentanti dell'ente e dell'agente della riscossione che concludono la mediazione o accolgono il reclamo»*.

LA NUOVA PREVISIONE SUL RIFIUTO DEL RECLAMO/MEDIAZIONE E L'ADDEBITO DELLE SPESE DI LITE

L'art. 4, comma 1, lett. e), legge 130/2022 applicabile a tutti i ricorsi pendenti, ha aggiunto all'art. 17-bis, del d.lgs. 546/1992, il comma 9-bis:

In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione".

RIFIUTO DEL RECLAMO/MEDIAZIONE E SPESE DI LITE

Viene quindi stabilita normativamente la possibile responsabilità del funzionario che rigetterà, senza motivazione, il reclamo e la proposta di mediazione, preordinati al giudizio vero e proprio.

Gli Enti sono quindi chiamati ad individuare, con precisione e prima dell'emissione dell'atto impositivo (si ricorda che il nominativo del soggetto responsabile del contenzioso deve essere indicato nell'avviso di accertamento), il soggetto cui attribuire tale responsabilità, la quale discenderà direttamente dal danno economico cagionato all'Ente in quanto condannato al pagamento delle spese processuali.

LA CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA

Ai sensi dell'articolo 48 la conciliazione si perfeziona prima dell'udienza con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

Le parti *«presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia»*.

All'udienza di trattazione (eventualmente fissata in seguito alla presentazione dell'istanza), la commissione verifica se ne *«sussistono le condizioni di ammissibilità»* e pronuncia la *«sentenza di cessazione della materia del contendere»*;

In caso di conciliazione parziale, la commissione procederà alla *«ulteriore trattazione della causa»*.

LA CONCILIAZIONE IN UDIENZA (ART. 48-BIS)

Ciascuna parte, fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza, **può presentare istanza per la conciliazione** totale o parziale della controversia.

All'udienza *«la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità»*, invita le parti alla conciliazione. La causa può essere eventualmente rinviata ad udienza successiva per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale *«nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento»*. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

LA PROPOSTA CONCILIATIVA DELLA CORTE

L'art. 4, comma 1, lett. g), legge 130/2022, ha aggiunto al d.lgs. 546/1992, dopo l'art. 48-*bis*, l'art. 48-*bis*.1:

Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)

- 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis **la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni** di facile e pronta soluzione.*
- 2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.*

LA PROPOSTA CONCILIATIVA DELLA CORTE

3. *La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.*
4. *La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.*
5. *Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per*
6. *cessazione della materia del contendere.*
7. *La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsiderazione o astensione del giudice.*

LA PROPOSTA CONCILIATIVA IN GIUDIZIO

Secondo le previsioni dell'art. 15, comma 2-octies, la Corte di giustizia tributaria (e non soltanto una delle parti) ha il potere di formulare autonomamente una proposta conciliativa nel corso del processo.

Se questa non è *“accettata dall'altra parte senza giustificato motivo”*, le spese del giudizio restano a carico di quest'ultima *“maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata”*.

Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

tommasoventre@gmail.com

www.tommasoventre.it

www.tuttotributi.it

Gruppo telegram
t.me/entratelocali